

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2019, n. 2322

**Definizione delle priorità di interventi di cui al Titolo V della Parte IV del TUA da finanziare con risorse pubbliche.**

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Giovanni Francesco Stea sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal Dirigente del Servizio Bonifiche e Pianificazione e dal Dirigente della stessa Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio riferisce quanto segue:

**Premesso che**

- La gestione dei siti contaminati continua a rappresentare uno dei maggiori problemi e delle più grandi sfide ambientali per i Paesi europei, non fa eccezione l'Italia e il nostro territorio regionale.
- Per far fronte efficacemente ai rischi per l'ambiente e per la salute derivanti dalla presenza di siti contaminati, il legislatore italiano, in assenza di una direttiva comunitaria specifica, ma in linea con lo sviluppo e l'evoluzione delle strategie di protezione ambientale e di tutela sanitaria, ha normato, nel titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni (TUA), la disciplina della bonifica dei siti contaminati e sancito la necessità di intervenire con azioni di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica.
- La Regione Puglia, perseguendo da anni con vigore e determinazione politiche che si pongono obiettivi di tutela e di sostenibilità ambientale, adotta, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia ambientale e la tutela della salute pubblica dai pericoli e rischi derivanti dalla presenza di siti contaminati e potenzialmente contaminati, misure che agevolano e consentono la realizzazione delle procedure e degli interventi in materia di bonifica di siti contaminati di cui al Titolo V, Parte IV del TUA.
- In conformità alle previsioni dell'art. 196, comma 1, lettera c) e dell'art. 199 del TUA, la Regione ha provveduto alla redazione del Piano di Bonifica delle aree inquinate (PRB), strumento fondamentale per eliminare l'inquinamento e il degrado del suolo e delle acque sotterranee, ma anche per prevenirli e contenerli. In tale ambito il PRB, che persegue obiettivi definiti e specifici, si rapporta con l'insieme delle politiche regionali tese alla tutela della salute, al mantenimento e miglioramento delle condizioni ambientali del territorio nelle sue diverse matrici, alla garanzia della sicurezza alimentare, al recupero delle aree dismesse e degradate, alla riduzione nella produzione di rifiuti.
- La Regione, con l'intento di dare impulso alle procedure ed agli interventi previsti dal TUA in materia di bonifica di siti contaminati, consapevole delle difficoltà intrinseche della materia e degli ingenti costi connessi alla realizzazione di tali operazioni, nel Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE 2014/2020 (POR Puglia), Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali", ha previsto l'Azione 6.2 "Interventi per la bonifica di aree inquinate" per il finanziamento, nel rispetto del principio di *chi inquina paga* di derivazione comunitaria, degli interventi di cui al Titolo V, Parte IV del TUA;
- La Regione Puglia, inoltre, con la stessa finalità di cui al punto precedente, ha inserito nel "Patto per il Sud - Puglia" (Patto), sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia, nel settore prioritario *b) Ambiente*, gli interventi strategici di "bonifica e messa in sicurezza siti inquinati", nonché gli interventi di "messa in sicurezza delle discariche" da finanziare con le risorse assegnate dalla CIPE 26/2016;
- Il TUA prevede che l'impiego delle risorse pubbliche sia subordinato alla determinazione dell'"ordine di priorità degli interventi", da determinarsi, ai sensi del comma 6 dell'art. 199 TUA, attraverso l'applicazione di criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)", mai formalizzato dall'Istituto.
- In questa situazione di mancanza di criteri nazionali, la Regione Puglia ha ritenuto utile procedere comunque alla valutazione del rischio relativo associato ai siti contaminati e potenzialmente contaminati per disporre di idonei strumenti per la programmazione regionale e la concessione di finanziamenti

nell'ambito del POR Puglia e del Patto. L'occasione per tale definizione è stata infatti quella di definire le modalità/criteri di selezione degli interventi da finanziare a valere sulla richiamata Azione 6.2 del POR Puglia 2014-2020 e del Patto.

- La Regione, pertanto, con la Deliberazione di Giunta regionale n. 1156 del 13/07/2017 ha adottato i criteri di selezione per l'individuazione delle priorità degli interventi in materia di siti da bonificare tra quelli candidati nell'ambito dell'Avviso pubblico indetto sull'Azione 6.2 del POR Puglia e sul Patto da finanziare con le risorse pubbliche, distinguendo le seguenti tre tipologie di intervento:

**TIPOLOGIA A** Progettazione ed esecuzione di interventi di messa in sicurezza di emergenza, con eventuali misure di prevenzione di siti interessati dalla presenza di sorgenti primarie di contaminazione

**TIPOLOGIA B** Progettazione ed esecuzione di piani e analisi di rischio finalizzati alla caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati

**TIPOLOGIA C** Progettazione ed esecuzione di interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica di aree contaminate, siti industriali dismessi, aree oggetto di discariche dismesse di rifiuti

Tale procedura ha quindi consentito di definire, nel rispetto del principio di *chi inquina paga*, le prime priorità di interventi da finanziare con risorse pubbliche con l'obiettivo di risolvere alcune delle criticità ambientali tra quelle disseminate sul territorio pugliese, candidate dalle amministrazioni pubbliche e censite nell'"Anagrafe dei siti da Bonificare".

#### Visti

- la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e ss.mm.ii.;
- la Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento e dal deterioramento e ss.mm.ii.;
- Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
- la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE (SFD – Soil Framework Directive) (Bruxelles, 22/9/2006 COM(2006) 232 def.);
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l'efficace organizzazione del partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 del 22 settembre 2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre 2014;
- la Decisione di esecuzione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 della Commissione, che approva, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 1303/2013, l'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia che definisce la strategia e le priorità di investimento per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020;
- la Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final del 13 agosto 2015 della Commissione Europea con cui si approva il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020), così come modificata dalla Decisione della Commissione Europea n. 2351 del 11 aprile 2017 di approvazione delle modifiche del POR Puglia 2014-2020 e ulteriori ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

#### **Visti, altresì**

- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014" con cui sono state definite le nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 e individuate le aree tematiche e gli obiettivi strategici;
- la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 che assegna le risorse finanziarie destinate ai Patti per il Sud a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2014-2020;
- l'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", lo Stato ha previsto il finanziamento di "un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152 (TUA), dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del POR Puglia 2014-2020 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2015) n.5854 finale della Commissione Europea del 13 agosto 2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1482 del 28 settembre 2017 di modifica al Programma e di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14 settembre 2017;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2029 del 15 novembre 2018, di modifica al Programma e di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre 2018;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi dell'art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07 giugno 2016 con cui, tra gli altri, è stato conferito al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche l'incarico di Responsabile dell'Azione 6.2, in considerazione dell'attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione e gli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 al documento "Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 545 del 11 aprile 2017 di presa d'atto del *Patto per il Sud – Puglia* sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia, nel quale sono indicate le linee strategiche, gli strumenti e le risorse a disposizione, gli interventi prioritari da realizzare, il costo e le risorse ad esso destinate e la *governance* del processo; con la quale altresì è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all'attuazione degli interventi, ricadenti nell'area tematica di interventi "Ambiente", e specificatamente gli interventi strategici "Rifiuti: messa in sicurezza delle discariche e realizzazione di impianti di valorizzazione del rifiuto da raccolta differenziata e da avviare al riciclo" e "Interventi di bonifica e messa in sicurezza siti inquinati";
- la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e come da ultima modifica avvenuta con Determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 136 del 09 maggio 2019;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 617 del 29 marzo 2011 la Giunta regionale ha adottato il "Piano regionale delle bonifiche - Piano stralcio", approvato dal Consiglio regionale con la Deliberazione n. 39 del 12 luglio 2011.

#### **Considerato che**

- Con la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 2 agosto 2018 la Giunta regionale ha adottato la proposta di Piano di gestione dei rifiuti urbani comprensivo della proposta del nuovo Piano delle bonifiche delle aree inquinate (PRB).
- All'interno del PRB adottato sono elencate le principali linee di intervento ed azione a livello regionale rivolte al raggiungimento della salvaguardia ambientale e tutela della salute pubblica in relazione ai pericoli connessi alla presenza dei siti da bonificare, tra le quali, secondo la normativa vigente:
  - la continua gestione ed implementazione, di concerto con Arpa Puglia, dell'*Anagrafe dei Siti da bonificare* regionale, disciplinata dall'art. 251 del TUA, istituita in Puglia con la D.G.R. 29 dicembre 2004 n. 2026, contenente un dettagliato censimento dei siti regionali sottoposti a procedimento di bonifica e la tipologia delle attività svolte, la titolarità, lo stato di attuazione di ogni procedimento e lo stato di qualità ambientale per ognuno dei siti censiti, da sottoporre a continuo aggiornamento e alla necessità di acquisire ulteriori dati da inserire nel sistema;
  - la definizione delle priorità di intervento in materia di bonifica relativamente ai siti censiti in Anagrafe, rilevanti ai fini delle previsioni dell'art. 245 comma 3 e dell'art. 250 *Bonifica da parte dell'amministrazione*, per i siti censiti in Anagrafe;
- Nel richiamato PRB è stato, tra l'altro previsto:
  - l'attivazione di azioni di supporto regionale economico e finanziario, secondo i criteri di priorità da determinare, ai soggetti pubblici che eseguono, in qualità di soggetto obbligato, quanto disposto dall'art. 242 del TUA, ovvero ai Comuni che eseguono, ai sensi dell'art. 250 del TUA, d'ufficio tali

interventi, per far fronte a situazioni di criticità ambientale, quali aree a rischio di contaminazione, aree potenzialmente contaminate o contaminate pubbliche e/o di interesse pubblico o private., che:

- > necessitano di interventi di prevenzione o di messa in sicurezza di emergenza;
  - > richiedono la caratterizzazione ambientale al fine di comprendere l'esigenza di procedere con interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente (MISP) o messa in sicurezza operativa (MISO),
  - > necessitano di interventi di disinquinamento (bonifica, MISP, MISO) e di ripristino ambientale e riqualificazione paesaggistica,
- definito che le ulteriori priorità degli interventi da finanziare con risorse pubbliche avvenga attraverso l'applicazione dei *Criteri* approvati dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 1156/2017 "POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.2 "Interventi per la bonifica di aree inquinate", già utilizzati dall'Avviso di selezione approvato ed indetto con D.D. della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 202 del 08/08/2017;
  - previsto inoltre che l'individuazione delle ulteriori priorità degli interventi da finanziare con risorse pubbliche, rispetto a quelle già individuate per la selezione dell'operazioni nell'ambito dell'avviso a valere sull'Azione 6.2 del POR, avvenga applicando i suddetti *Criteri* ai siti censiti in Anagrafe che rispettano i requisiti per l'esecuzione da parte del "pubblico", nel rispetto del principio di *chi inquina paga*, delle procedure e degli interventi di cui alla Parte IV, Titolo V del TUA, procedendo ad un confronto con gli Enti locali, per il reperimento di ogni informazione utile per l'applicazione degli stessi;

**Considerato, inoltre, che**

- con nota protocollo n.0021709 STA del 23/10/2019 la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque (DGSTA)- Divisione III – Bonifiche e Risanamento del Ministero per l'Ambiente e la Tutela del territorio e del mare ha chiesto alle Regioni e Province autonome di fornire un primo elenco di *Siti Orfani* per la ripartizione delle risorse di l'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
- con la suddetta nota il MATTM ha altresì fornito una definizione dei siti orfani per fornire un elenco dei siti su cui intervenire prioritariamente con le risorse pubbliche appostate sul fondo di cui al Bilancio di previsione della Stato 2019;

**Pertanto, ritenuto necessario** procedere, nell'ambito della programmazione unitaria delle risorse europee, nazionali e regionali in materia di siti da bonificare, alla determinazione delle priorità di intervento, di cui al Titolo V, Parte IV del TUA, da finanziare con risorse pubbliche e da eseguire, nel rispetto nel principio di *chi inquina paga*, nei siti censiti in Anagrafe, utilizzando i criteri di valutazione già approvati con la citata D.G.R. n. 1156/2017, e fatti propri dalla richiamata D.G.R. n. 1482/2018 di adozione della proposta del nuovo PRB;

**Tanto premesso, si propone alla Giunta regionale:**

- l'avvio delle procedure per la determinazione dell'elenco dei siti censiti in Anagrafe su cui intervenire prioritariamente, ai sensi alla parte IV del Titolo V del TUA, con risorse pubbliche:
  - utilizzando i criteri di selezione già approvati dalla D.G.R. n. 1156/2017, altresì assunti come metodologia per la definizione delle priorità di intervento di cui dalla "Proposta del Piano regionale delle Bonifiche" adottata con la richiamata D.G.R. n. 1482/2018;
  - avviando, per i siti censiti, un'interlocuzione e confronto con le Amministrazioni e gli Enti pubblici al fine di reperimento di ogni dato ed informazione utile e necessaria all'applicazione dei suddetti criteri;
- di definire l'ordine di priorità degli interventi distinguendo tre tipologie di intervento:
  - i. interventi di Messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione, compresa la rimozione di ingenti quantitativi di rifiuti a contatto diretto con le matrici ambientali;

- ii. piani di caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di rischio, ovvero, indagini integrative di caratterizzazione ed elaborazione di analisi di rischio;
- iii. interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e Bonifica di aree contaminate, ovvero discariche dismesse di rifiuti esercite in forza di ordinanze contingibili e urgenti;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di attuare tutti gli adempimenti necessari derivanti dal presente provvedimento.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere f) e k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento dei funzionari e del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- di fare propria la relazione dell'Assessore relatore che qui s'intende integralmente riportata;
- di dare avvio alle procedure per la determinazione dell'elenco dei siti censiti in Anagrafe su cui intervenire prioritariamente, ai sensi alla parte IV del Titolo V del TUA, con risorse pubbliche:
  - o utilizzando i criteri di selezione già approvati dalla D.G.R. n. 1156/2017, altresì assunti come metodologia per la definizione delle priorità di intervento di cui dalla "Proposta del Piano regionale delle Bonifiche" adottata con la richiamata D.G.R. n. 1482/2018;
  - o avviando, per i siti censiti, un'interlocuzione e confronto con le Amministrazioni e gli Enti pubblici al fine di reperimento di ogni dato ed informazione utile e necessaria all'applicazione dei suddetti criteri;
- di definire l'ordine di priorità degli interventi distinguendo tre tipologie di intervento:
  - i. interventi di Messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione, compresa la rimozione di ingenti quantitativi di rifiuti a contatto diretto con le matrici ambientali;
  - ii. piani di caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di rischio, ovvero, indagini integrative di caratterizzazione ed elaborazione di analisi di rischio;
  - iii. interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e Bonifica di aree contaminate, ovvero discariche dismesse di rifiuti esercite in forza di ordinanze contingibili e urgenti;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di attuare tutti gli adempimenti necessari derivanti dal presente provvedimento.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO